

## **Statuto dell'associazione "Torino a cinque stelle - Amici di Beppe Grillo"**

*Versione approvata il 15/7/2009*

### **Art. 1 - Nome, scopi sociali e sede**

1. L'associazione "Torino a cinque stelle - Amici di Beppe Grillo", da qui in avanti indicata come "Associazione", ha lo scopo di coinvolgere i cittadini di Torino e provincia nelle decisioni delle istituzioni pubbliche mediante metodi di democrazia partecipativa, ispirandosi a principi di onestà, legalità, laicità, competenza e trasparenza, operando per un cambiamento della politica e della pubblica amministrazione per garantire che essa operi per la tutela dei beni comuni. L'associazione facilita l'approfondimento e la messa in pratica di quanto espresso dalla Carta dei Principi almeno tra i propri soci e nei rapporti verso terzi, con particolare impegno alla creazione di scambi non monetari di beni e servizi tra soci, alla divulgazione delle conoscenze atte al raggiungimento dell'obiettivo "Rifiuti 0", alla protezione dei beni pubblici inalienabili dall'asservimento ad interessi privati, al sostegno dello sviluppo di fonti d'energia rinnovabili, alla promozione dell'efficienza dei consumi energetici. L'associazione promuove i diritti individuali così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, difende la libertà di espressione, di comunicazione e di informazione e opera secondo principi di solidarietà sociale.
2. L'associazione, pur mantenendo la propria totale autonomia, si riconosce nel movimento "Amici di Beppe Grillo" e ne vuole rappresentare l'espressione per la Città di Torino.
3. L'associazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività commerciali, salvo quelle strettamente necessarie al compimento dei propri scopi.
4. La sede sociale è stabilita all'interno della Provincia di Torino.

### **Art. 2 - Soci**

1. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che siano:
  - a) residenti all'interno della provincia di Torino, oppure
  - b) domiciliati all'interno della provincia di Torino, oppure
  - c) pur non essendo attualmente né residenti né domiciliati, lo siano stati in passato e conservino legami sociali, professionali o familiari con la provincia di Torino.Le condizioni di cui alle lettere a) e b) si considerano verificate mediante autocertificazione del socio all'atto dell'iscrizione; le condizioni di cui all'articolo c) sono soggette obbligatoriamente a valutazione positiva da parte del Collegio di Garanzia.
2. Inoltre, è requisito per essere soci dell'associazione il non essere tesserati o rappresentanti eletti di alcun partito politico o lista elettorale, rappresentati o candidatisi ad elezioni nel Parlamento Italiano o in quello Europeo o in un Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale italiano, diversi dalla presente associazione e dalle liste o candidature da essa presentate, sostenute o autorizzate ai sensi degli artt. 12 e 13.
3. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in passato rappresentante eletto o candidato elettorale di un partito politico o lista elettorale come definiti al comma precedente, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia, che potrà approvarla soltanto nel caso in cui ritenga che l'aspirante socio abbia chiaramente rescisso i legami con le sue precedenti appartenenze politiche e che la sua iscrizione non sia potenzialmente lesiva dell'indipendenza e dell'immagine dell'associazione.
4. Nel caso in cui l'aspirante socio sia imputato in un procedimento giudiziario in corso, oppure sia

stato condannato in via definitiva, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia, che potrà approvarla soltanto nel caso in cui ritenga che l'aspirante socio abbia chiaramente rescisso i legami con le sue precedenti attività criminali oppure che tali attività, ad esempio perché dovute alle proprie opinioni politiche, sociali e religiose, siano comunque compatibili con la Carta dei Principi dell'associazione; e che la sua iscrizione non sia potenzialmente lesiva dell'indipendenza e dell'immagine dell'associazione.

5. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in precedenza espulso dall'associazione in base all'art. 4, ad eccezione della motivazione di cui al punto a) del comma 1, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dall'Assemblea degli Attivi. Nel caso in cui tale richiesta venga respinta dall'Assemblea, ulteriori richieste di iscrizione da parte della stessa persona non potranno essere valutate prima che siano trascorsi centoottanta giorni.

6. Per poter diventare soci dell'associazione è necessario presentare domanda di iscrizione all'Assistente secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Attivi; con tale domanda è obbligatorio per il socio dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, e sottoscrivere e impegnarsi a rispettare il presente Statuto e la Carta dei Principi dell'associazione.

7. L'Assemblea degli Attivi stabilisce una quota associativa annuale, anche diversa a seconda della categoria del socio, che ogni socio sarà tenuto a versare all'atto dell'iscrizione e poi entro il 20 gennaio di ogni anno solare, pena l'espulsione dall'associazione. La quota associativa non è rimborsabile per alcun motivo nemmeno parzialmente.

8. L'iscrizione del socio si considera validamente effettuata nel momento in cui tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo siano stati validamente effettuati.

9. Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta all'Assistente.

### Art. 3 - Categorie di soci

1. I soci si distinguono in due categorie: i soci ordinari e i soci attivi.

2. La qualifica di socio ordinario si ottiene automaticamente all'atto dell'iscrizione.

3. Un socio ordinario passa nella categoria di socio attivo partecipando come osservatore ad almeno due terzi delle Assemblee degli Attivi svolte in un periodo di novanta giorni di calendario ed essendo iscritto ad almeno uno dei Gruppi di Lavoro istituiti ai sensi dell'art. 15. Al verificarsi della condizione al termine di un tale periodo, l'Assistente provvede a inserire il socio nella categoria di socio attivo e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento.

4. Un socio attivo passa nella categoria di socio ordinario qualora non partecipi ad almeno la metà delle Assemblee degli Attivi tenute in un periodo di novanta giorni, o qualora da oltre trenta giorni non risulti iscritto ad alcun Gruppo di Lavoro, o qualora, in un periodo di campagna elettorale come definito all'art. 12, non partecipi ad almeno un quarto degli eventi elettorali. Al verificarsi della condizione al termine di un tale periodo, l'Assistente provvede a inserire il socio nella categoria di socio ordinario e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento.

5. Ai fini delle condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, lo svolgimento della carica di Assistente (art. 6) o di Tesoriere (art. 7) è considerato equivalente all'iscrizione ad un Gruppo di Lavoro.

6. Un socio attivo ha comunque, in qualsiasi momento, la possibilità di rinunciare al proprio stato e ridiventare socio ordinario con decorrenza immediata, mediante comunicazione all'Assistente.

7. In un periodo elettorale, è fatto divieto a un socio attivo di partecipare a più di tre quarti degli eventi elettorali. In caso di superamento di questo limite, l'Assistente porrà all'ordine del giorno della successiva Assemblea degli Attivi, da convocarsi entro quindici giorni, l'esame della situazione e l'individuazione di modi per evitare l'eccessivo accentramento della partecipazione su di un singolo socio.

#### Art. 4 - Espulsione di un socio

1. Un socio viene automaticamente espulso dall'associazione nel momento in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) perdita dei requisiti di cui all'art. 2, incluso il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;

b) scoperta di una falsa dichiarazione riguardo alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

c) presenza di una condizione di espulsione automatica prevista dal presente Statuto.

In tali casi, il Collegio di Garanzia, verificata l'esistenza della condizione, è tenuto a deliberare l'espulsione con effetto immediato. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, il Collegio di Garanzia può richiedere a un socio di produrre documentazione nel caso in cui lo ritenga necessario.

I soci si impegnano a notificare all'Assistente la perdita dei requisiti o il verificarsi di condizioni di espulsione automatica entro quindici giorni dal loro verificarsi.

2. Il Collegio di Garanzia può espellere un socio dall'associazione con decorrenza immediata, su propria iniziativa oppure su richiesta motivata e inviata all'Assistente da parte di almeno il dieci per cento dei soci di qualsiasi categoria con un minimo di dieci, per uno dei seguenti motivi:

a) violazione dei doveri del socio di cui al presente Statuto;

b) nel caso in cui il socio venga eletto all'interno di liste elettorali dell'associazione, violazione dei suoi doveri di eletto di cui al presente Statuto;

c) gravi e significativi comportamenti contrari alla Carta dei Principi dell'associazione o lesivi della sua immagine e della sua capacità di operare e di raggiungere gli scopi sociali, anche se svolti fuori dalla vita associativa.

3. Non possono esistere cause di espulsione del socio, automatica o meno, diverse da quelle previste nel presente Statuto.

#### Art. 5 - Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è l'organo dell'associazione che garantisce il rispetto del presente Statuto, degli scopi associativi e della Carta dei Principi così come approvata dai soci. Il Collegio è formato da nove soci.

2. Il Collegio di Garanzia è eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica un anno dalla data della sua elezione, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Collegio.

3. Sono eleggibili come membri del Collegio tutti i soci attivi che, alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno centoottanta giorni. Nel caso in cui il numero di soci eleggibili secondo tale requisito alla data dell'elezione risulti inferiore a nove, sono eleggibili tutti i soci di qualsiasi categoria che siano iscritti da almeno centoottanta giorni. In qualsiasi caso, non sono eleggibili i soci che siano membri del Collegio in scadenza per il secondo mandato completo e consecutivo. Non sono inoltre eleggibili i soci che, alla data dell'elezione, siano membri in carica di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo di uno o più membri del Collegio, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di nuovi membri, che resteranno in carica fino al

termine originario del Collegio.

5. Sono cause di decadenza immediata dal Collegio di Garanzia:

- a) l'espulsione dall'associazione o la perdita della qualifica di socio attivo, oppure
- b) la mancata presenza a tre o più riunioni consecutive del Collegio, purché tra la prima e l'ultima siano trascorsi almeno sessanta giorni, oppure
- c) il diventare membro di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

6. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono convocate da uno qualsiasi dei suoi membri oppure dall'Assistente, mediante comunicazione ai membri del Collegio inviata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, riportante data, luogo e ordine del giorno. In deroga al preavviso, il Collegio si ritiene validamente convocato se tutti i suoi membri sono presenti o dichiarano di accettare la mancanza del preavviso. Il convocatore dovrà inserire all'ordine del giorno tutti gli argomenti che siano stati richiesti da un membro del Collegio oppure dall'Assistente, oppure che siano previsti dal presente Statuto. In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno del Collegio di Garanzia, l'Assistente è tenuto a convocare una sua riunione entro trenta giorni di calendario.

7. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono valide in presenza di almeno cinque noni dei suoi membri; è valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza. Salvo dove diversamente previsto, il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il voto nel Collegio di Garanzia è palese. Ogni socio ha il diritto di assistere come uditore alle riunioni del Collegio e di consultarne i verbali.

#### Art. 6 - Assistente

1. L'Assistente è la carica sociale che si occupa del buon funzionamento pratico della vita associativa secondo quanto previsto dal presente Statuto. Egli rappresenta l'associazione verso terzi, anche dal punto di vista legale, limitatamente alle necessità pratiche della vita associativa e secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi.

2. L'Assistente viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per sei mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Assistente.

3. Sono eleggibili come Assistente tutti i soci attivi che, alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno novanta giorni. Non è tuttavia rieleggibile l'Assistente in scadenza che abbia compiuto due mandati completi e consecutivi in tale carica. Non è inoltre eleggibile il Tesoriere attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo dell'Assistente, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Assistente, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Assistente l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. Il Collegio di Garanzia, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere l'Assistente dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

7. La carica di Assistente e quella di Tesoriere sono tra loro incompatibili. E' possibile essere candidati per entrambi i ruoli, ma in caso di elezione contemporanea ad entrambe le cariche

l'eletto dovrà optare per una sola di esse.

#### Art. 7 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è la carica sociale che si occupa di gestire la cassa dell'associazione in modo onesto, trasparente ed oculato, secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi. Egli è tenuto a presentare all'Assemblea degli Attivi, al termine di ogni anno fiscale, il bilancio consuntivo dell'anno concluso e una proposta di bilancio preventivo per l'anno in corso. Inoltre, egli verifica il pagamento delle quote associative e segnala al Collegio di Garanzia i soci morosi.

2. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica per sei mesi di calendario, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Tesoriere.

3. Sono eleggibili come Tesoriere tutti i soci attivi che, alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno novanta giorni. Non vi sono vincoli di rielezione. Non è comunque eleggibile l'Assistente attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Tesoriere, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Tesoriere, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Tesoriere l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. Il Collegio di Garanzia, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Tesoriere dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

#### Art. 8 - Assemblea degli Attivi

1. L'Assemblea degli Attivi è l'organo sociale che svolge l'ordinaria amministrazione dell'associazione, ivi incluso di definire ed approvare le mozioni da sottoporre al voto generale dei soci, eleggere il Collegio di Garanzia, l'Assistente e il Tesoriere, approvare spese, contratti e impegni di qualsiasi genere, approvare la partecipazione o il sostegno dell'associazione a campagne e posizioni politiche, stabilire la sede sociale, e svolgere le altre funzioni previste dal presente Statuto. Essa è composta da tutti i soci attivi dell'associazione.

2. L'assemblea viene convocata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario (tre giorni se all'interno di un periodo di campagna elettorale) mediante comunicazione ai soci attivi, contenente l'indicazione dell'ora e del luogo, nonché l'ordine del giorno. Le Assemblee degli Attivi dovranno essere convocate in orari e luoghi tali da favorire la massima partecipazione per quanto possibile.

3. L'ordine del giorno viene predisposto dall'Assistente, inserendo tutti gli argomenti che:

- a) siano stati approvati dall'Assemblea degli Attivi precedente, oppure
- b) siano stati richiesti all'Assistente da almeno due membri del Collegio di Garanzia, oppure
- c) siano stati richiesti all'Assistente da almeno cinque soci attivi, oppure
- d) siano previsti dallo Statuto in quanto di competenza dell'Assemblea degli Attivi (per esempio, il rinnovo di cariche sociali scadute), oppure
- e) siano emersi durante le discussioni collettive dei soci come necessitanti di trattazione.

In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno di una Assemblea degli Attivi, l'Assistente è tenuto a convocare tale assemblea entro trenta giorni di calendario. L'Assistente è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione

del bilancio.

4. All'inizio di ciascuna Assemblea degli Attivi, l'Assistente comunica le nuove iscrizioni, le espulsioni e le variazioni di categoria dei soci avvenute nel frattempo dall'ultima Assemblea, e chiede l'approvazione del verbale della riunione precedente. Dopo tale operazione, l'Assemblea elegge un segretario, che si occuperà di stendere il verbale dell'assemblea (anche in forma audiovisiva se possibile) e l'elenco dei presenti e di inviarli all'Assistente; successivamente si inizierà la trattazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea non può trattare argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno nella convocazione.

5. All'Assemblea hanno diritto di assistere, in qualità di osservatori senza diritto di voto, tutti i soci ordinari dell'associazione. L'Assemblea può ammettere la partecipazione in qualità di osservatori anche di terzi non soci, e può decidere di concedere la parola anche agli osservatori.

6. L'Assemblea degli Attivi stabilisce il regolamento secondo cui si svolgono le sue riunioni, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto; tra le altre cose, determina la modalità di presentazione e votazione delle mozioni e la moderazione del diritto di parola e di replica. In ogni caso, il voto nell'Assemblea degli Attivi è palese.

7. L'Assemblea degli Attivi è valida se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Se disponibile, è valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza. Non è ammessa la partecipazione per delega.

8. L'Assemblea degli Attivi cerca di operare secondo il principio dell'ampio consenso. In ogni caso, l'Assemblea delibera mediante voto su mozioni proposte dai soci attivi.

9. Una mozione si riterrà immediatamente respinta nel caso in cui, messa ai voti durante l'Assemblea, essa riceva dai presenti un numero di voti contrari superiore a quello dei voti favorevoli; in caso contrario, essa sarà rimandata al voto mediante bacheca virtuale di cui al comma successivo.

10. Allo scopo di permettere la piena espressione della volontà di tutti i soci attivi, tutte le mozioni votate e non respinte in Assemblea saranno prontamente pubblicate dall'Assistente su una bacheca virtuale, dove i soci attivi che non erano presenti all'Assemblea o che in Assemblea si erano astenuti potranno esprimere il proprio voto su di esse fino al termine del quarto giorno successivo a quello dell'Assemblea. La partecipazione al voto secondo queste modalità non costituisce tuttavia presenza ai fini dei requisiti di cui all'art. 3.

11. Una mozione si riterrà approvata con effetto immediato nel momento in cui, sommando i voti espressi in Assemblea e quelli espressi sulla bacheca virtuale, essa abbia raccolto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei soci attivi. Soltanto nel caso in cui la mozione venga riproposta una seconda volta senza modifiche, essa si riterrà approvata se il numero di voti favorevoli sarà superiore a quello dei voti contrari. Nel caso in cui, al termine del voto sulla bacheca virtuale, non siano state raggiunte le condizioni necessarie per l'approvazione della mozione, essa si riterrà respinta.

12. Per l'elezione delle cariche sociali, di membri delle liste elettorali di cui agli artt. 12 e 13 (dove previsto) e delle rappresentanze di cui all'art. 14, l'Assemblea raccoglie le candidature, ciascuna presentata da almeno un socio attivo (è valida l'autocandidatura), e dopo averne verificato la validità provvede a discuterle, cercando di favorire il raggiungimento di un consenso. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a quello dei posti da riempire, si provvederà ad elezione. Per ogni elezione, ciascuno dei presenti dispone di un numero di preferenze pari alla metà dei posti da riempire, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza; risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da

riempire.

13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee degli Attivi.

#### Art. 9 - Deliberazione d'urgenza

1. In caso di effettiva urgenza e di impossibilità alla tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Attivi per deliberare di competenza di tale organo, un gruppo composto da almeno il dieci per cento dei soci attivi può dar luogo a una deliberazione d'urgenza su una mozione da loro proposta. Qualora il numero dei soci attivi sia inferiore a trenta, l'adozione della procedura d'urgenza dovrà avvenire ad opera di tre soci attivi; nel caso in cui il numero di soci attivi sia superiore a cento, essa dovrà avvenire ad opera di dieci soci attivi.

2. L'adesione di un socio attivo alla deliberazione d'urgenza si compie mediante una sottoscrizione chiara, personale e autentica al testo della mozione, con qualsiasi mezzo disponibile al socio e verificabile da parte degli altri soci attivi (per esempio, E-mail inviata a tutti i soci attivi, intervento sugli spazi di discussione online o comunicazione scritta firmata e indirizzata all'Assistente). La sottoscrizione è irrevocabile.

3. La delibera di urgenza si considera approvata, con pari validità rispetto a ogni altra delibera dell'Assemblea degli Attivi, allorché riceva l'approvazione di oltre la metà dei soci attivi.

4. La proposta di deliberazione d'urgenza si considererà respinta nel momento in cui, al termine del decimo giorno successivo a quello della sua presentazione, essa non abbia raggiunto la ratifica da parte della maggioranza dei soci attivi.

#### Art. 10 - Voto generale dei soci

1. Il voto generale dei soci si svolge nelle situazioni previste dal presente Statuto oppure quando l'Assemblea degli Attivi lo ritenga necessario, utilizzando mezzi elettronici o comunque tali da permettere l'espressione del voto anche a distanza. Possono votare tutti i soci di qualsiasi categoria, purché siano iscritti all'associazione da almeno novanta giorni di calendario. Il voto di ciascun socio ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria e da qualsiasi altra caratteristica. Il voto è palese.

2. Il voto generale si svolge su mozioni predisposte e approvate dall'Assemblea degli Attivi. Inoltre, l'Assemblea degli Attivi è competente a stabilire le modalità pratiche di svolgimento dei voti generali, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.

3. Il voto generale si svolge per un periodo di sette giorni; in presenza di una mozione di voto generale approvata dall'Assemblea degli Attivi oppure delle condizioni previste dallo Statuto, esso viene convocato dall'Assistente mediante comunicazione ai soci inviata con almeno sette giorni di anticipo (tre giorni se all'interno di un periodo di campagna elettorale) sul momento di inizio del voto. E' possibile svolgere più di un voto generale nello stesso periodo. Non possono essere svolti voti generali, neanche per un solo giorno, nei periodi che vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi; dall'1 al 31 agosto compresi; nella giornata di Pasqua, nel giorno successivo e nei sei giorni precedenti. Sono validi soltanto i voti espressi all'interno del periodo di voto.

4. Il voto generale è ritenuto valido se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione.

5. Nel caso di mozioni sottoposte per approvazione, esse si considerano approvate se il numero di

voti favorevoli risulta superiore al numero di voti contrari, fatti salvi i casi speciali previsti dal presente Statuto.

6. Nel caso di votazioni per elezione, ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei posti da ricoprire, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza; risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti da riempire.

7. Nel caso di mozioni di altro genere che prevedano scelte multiple, la modalità di determinazione delle scelte approvate dovrà essere indicata nella mozione stessa.

#### Art. 11 - Carta dei Principi

1. La Carta dei Principi dell'associazione stabilisce i valori di riferimento, le linee guida e gli obiettivi di alto livello dell'associazione. Essa non contiene indicazioni pratiche o programmatiche, ma rappresenta la base fondamentale con cui le proposte pratiche e i programmi dell'associazione devono risultare coerenti.

2. Le modifiche alla Carta dei Principi devono essere approvate con voto generale dei soci nel quale i voti favorevoli siano almeno il doppio di quelli contrari, su una mozione dell'Assemblea degli Attivi che riporti il testo di tali modifiche e ne richieda l'approvazione. Tale mozione deve essere stata approvata dall'Assemblea degli Attivi con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

#### Art. 12 - Liste elettorali proprie

1. L'associazione può partecipare con proprie liste ad elezioni politico-amministrative purché relative:

a) alla Città di Torino;

b) se istituita, alla Città Metropolitana di Torino;

c) ad enti locali pubblici il cui territorio sia interamente contenuto nella Città di Torino, tra cui, a titolo di esempio, le Circoscrizioni della Città di Torino.

2. La decisione di partecipare a ciascuna elezione deve essere approvata con voto generale dei soci, su mozione dell'Assemblea degli Attivi approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci attivi.

3. Il programma elettorale per ciascuna elezione, il simbolo e il nome della lista devono essere approvati con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.

4. L'Assemblea degli Attivi approva il regolamento per la costituzione delle liste elettorali e per la scelta degli eventuali candidati presidente dove essi siano previsti. Ad ogni modo, le liste di candidati e il nome del candidato presidente dovranno essere scelti per elezione con voto generale, su proposte di candidatura approvate dall'Assemblea degli Attivi, ove possibile in numero superiore al numero di candidature da esprimere.

5. Possono essere candidati nelle liste dell'associazione soltanto i soci attivi che posseggano tale qualifica da almeno centoottanta giorni. Nel caso in cui non sia possibile in tale modo raggiungere effettivamente il numero minimo di candidature richieste per formare la lista, l'Assemblea degli Attivi può autorizzare la candidatura anche di specifici soci che non rispettino tale requisito, previa voto favorevole dei due terzi dei soci attivi per ciascuno dei soci stessi.

6. Possono essere candidate nelle liste dell'associazione soltanto persone che sottoscrivano un

contratto con l'associazione stessa, predisposto dall'Assemblea degli Attivi. Tale contratto deve vincolare il candidato, in caso di elezione, a:

- a) svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità, non dimettendosi prima del termine se non per giustificati motivi e previa approvazione dell'associazione;
  - b) rispettare lo Statuto, la Carta dei Principi e il programma elettorale presentato dall'associazione;
  - c) nella propria azione politica e amministrativa, seguire le direttive che l'Assemblea degli Attivi vorrà dargli, e sottoporre anticipatamente alla valutazione dell'Assemblea degli Attivi, quando possibile, le materie su cui sarà chiamato ad esprimere una posizione;
  - d) nel caso in cui l'Assemblea ritenga di inserire questa clausola, trasferire all'associazione parte dei propri compensi;
  - e) dimettersi, con eventuale compensazione dei danni, in caso di mancato rispetto del contratto.
- Il mancato rispetto del contratto è causa di espulsione del socio eletto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, su valutazione del Collegio di Garanzia.

7. Nel caso di partecipazione dell'associazione alle elezioni, il periodo tra il novantesimo giorno precedente la data del primo turno di voto (o il giorno della decisione di partecipare alle elezioni, se successivo) e l'ultimo giorno dell'ultimo turno di voto è definito come periodo di campagna elettorale. In tale periodo, ciascuna attività necessaria al miglior svolgimento della campagna elettorale dell'associazione (tra cui, a titolo di esempio, un banchetto di raccolta firme o di propaganda; una attività di volantaggio; un giro di affissione manifesti; un evento pubblico o incontro con la cittadinanza; un incontro per la preparazione e la consegna dei moduli; ecc.) è definita come evento elettorale.

8. In qualsiasi momento tra il trentesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo all'inizio di un periodo di campagna elettorale, l'Assemblea degli Attivi può deliberare un contributo straordinario a favore dell'associazione per finanziarne le spese, a carico dei soci, in misura non superiore a 250 euro per tutti i soci attivi e per i soci ordinari che siano candidati, e a 50 euro per gli altri soci ordinari. I soci sono tenuti a corrispondere il contributo entro quindici giorni dalla sua deliberazione, pena l'espulsione automatica dall'associazione; i soci attivi non candidati possono anche scegliere di corrispondere solo il contributo da socio ordinario, perdendo però immediatamente la qualifica di socio attivo. L'associazione potrà comunque accettare ulteriori donazioni volontarie dai soci e da terzi, purché non mettano in pericolo la sua indipendenza.

#### Art. 13 - Liste elettorali esterne

1. L'associazione può partecipare ad elezioni politico-amministrative relative a territori più vasti della Città di Torino - tra cui, a titolo di esempio, le elezioni per la Provincia di Torino, per la Regione Piemonte, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo - sostenendo o partecipando a liste che ne condividano i principi e che non siano espressione di alcun partito politico così come definito all'art. 2 comma 2.

2. La decisione di sostenere ufficialmente liste o candidati esterni in elezioni del tipo di cui al comma precedente deve essere approvata con le modalità previste all'art. 12 comma 2.

3. Nel caso in cui sia compito dell'associazione l'esprimere uno o più candidati per le elezioni di cui al presente articolo, tali candidati devono essere selezionati come previsto dal comma 4 del precedente articolo. In questo caso, per i candidati valgono i requisiti previsti dai commi 5 e 6 del precedente articolo. Opzionalmente l'associazione può, con le modalità previste all'art. 12 comma 2, dichiarare la propria partecipazione ufficiale alle elezioni in sostegno dei soci candidati: in questo caso, vale la definizione di periodo elettorale di cui al comma 7 dell'articolo precedente, e si applicano le relative previsioni dello Statuto come per una partecipazione diretta alla competizione elettorale.

4. Nel caso in cui invece siano liste esterne a proporre la candidatura di specifici soci dell'associazione, tali soci non potranno accettare la candidatura se non dopo l'eventuale inserimento di tali liste nell'Elenco delle Liste Amiche di cui al comma seguente. Il mancato rispetto del presente comma costituisce causa di espulsione automatica dall'associazione ai sensi dell'art. 4 comma 1. Opzionalmente l'associazione può, con le modalità previste all'art. 12 comma 2, dichiarare la propria partecipazione ufficiale alle elezioni in sostegno dei soci candidati: in questo caso, vale la definizione di periodo elettorale di cui al comma 7 dell'articolo precedente, e si applicano le relative previsioni dello Statuto come per una partecipazione diretta alla competizione elettorale.

5. Su mozione approvata dal Collegio di Garanzia, l'Assemblea degli Attivi può inserire una associazione o lista elettorale nell'Elenco delle Liste Amiche, e deve regolamentarne i rapporti. Come eccezione, tutte le associazioni o liste aderenti al movimento "Amici di Beppe Grillo" devono essere inserite nell'Elenco, previa verifica del Collegio di Garanzia. Comunque, non potranno in alcun caso essere inserite nell'Elenco liste elettorali espresse da o correlate a partiti politici, nonché i partiti politici stessi, così come definiti all'art. 2 comma 2.

#### Art. 14 - Rappresentanza dell'associazione

1. Nel caso in cui si riveli necessario inviare rappresentanze dell'associazione presso organismi terzi – come coordinamenti, conferenze, dibattiti – ovvero rilasciare dichiarazioni pubbliche verso l'esterno a nome dell'associazione, l'Assemblea degli Attivi è competente ad identificare la o le persone a cui attribuire il potere di rappresentanza e a fornire loro adeguate direttive. In ogni caso, queste persone dovranno attenersi alla Carta dei Principi e alle eventuali posizioni e direttive precedentemente espresse dall'associazione; qualora sia necessario esprimere posizioni senza potersi riferire a precedenti direttive, essi cercheranno comunque di rifarsi allo spirito delle precedenti decisioni dell'associazione.

2. In casi di urgenza in cui non sia materialmente possibile convocare in tempo l'Assemblea degli Attivi per selezionare i rappresentanti e dare direttive, tali funzioni possono essere svolte dal Collegio di Garanzia, cercando comunque di coinvolgere i soci attivi nella discussione e nelle scelte.

#### Art. 15 - Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea degli Attivi può istituire Gruppi di Lavoro, nominando un coordinatore e definendo un mandato e degli obiettivi. La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è aperta a qualsiasi socio; l'Assemblea degli Attivi può ammettere la partecipazione di terzi non soci. Alla loro costituzione, l'Assemblea degli Attivi deve stabilire criteri di decadenza dei soci dalla partecipazione ai Gruppi di Lavoro, sia generali che specifici per ciascun gruppo.

2. I Gruppi di Lavoro deliberano per consenso tra tutti i soci partecipanti. Qualora il coordinatore del Gruppo di Lavoro, dopo ampia discussione e dopo aver proposto soluzioni di compromesso, rilevi l'impossibilità di raggiungere il consenso su tutto o parte dei risultati, egli provvederà a terminare il lavoro riassumendo le diverse posizioni.

3. I Gruppi di Lavoro non hanno potere decisionale, salvo per quanto eventualmente delegato loro dall'Assemblea nel mandato istitutivo; per tutto ciò che non ricade all'interno di tale eventuale delega, i loro risultati devono essere sottoposti per discussione ed eventuale approvazione all'Assemblea degli Attivi.

#### Art. 16 - Appelli al Collegio di Garanzia

1. Contro qualsiasi decisione o azione dell'Assistente, del Tesoriere o dell'Assemblea degli Attivi è ammesso appello al Collegio di Garanzia, qualora si ritenga che essa contravvenga al presente Statuto o alla Carta dei Principi. L'appello deve essere presentato entro quindici giorni di calendario dalla decisione stessa e deve contenere una motivazione. A partire dalla presentazione dell'appello e per tutta la relativa procedura, la decisione o azione sotto appello è da ritenersi sospesa.

2. L'appello può essere presentato da un numero di soci attivi pari ad almeno il dieci per cento del totale dei soci attivi, con un minimo di dieci, mediante comunicazione indirizzata ai membri del Collegio di Garanzia e all'Assistente.

3. Il Collegio di Garanzia è tenuto a riunirsi ed esaminare l'appello entro quindici giorni dalla sua presentazione. L'appello si riterrà accolto se almeno due terzi dei membri presenti del Collegio voteranno per accoglierlo. In caso di accoglimento, la decisione o azione in questione si ritiene immediatamente annullata.

#### Art. 17 - Comunicazioni ai soci

1. Le comunicazioni ai soci previste dal presente Statuto, salvo dove diversamente previsto in modo esplicito, vengono effettuate tramite posta elettronica. E' dovere di ogni membro fornire un indirizzo valido di posta elettronica, assicurarsi del suo buon funzionamento, controllare regolarmente le comunicazioni ricevute e provvedere a segnalare tempestivamente all'Assistente, secondo le modalità da lui predisposte, ogni cambiamento di tale indirizzo. La comunicazione ad un socio si ritiene validamente effettuata nel momento in cui il messaggio sia stato correttamente inviato dall'Assistente.

2. Soltanto per i soci attivi, sarà possibile adottare modalità di comunicazione differenti da quelle previste al comma precedente, su accordo tra il socio e l'Assistente. Le eventuali spese relative a tali modalità saranno a carico del socio.

3. L'Assistente fornirà inoltre un sistema di comunicazione al quale potranno essere inviate le comunicazioni all'Assistente previste dal presente Statuto. Tali comunicazioni si riterranno validamente effettuate nel momento in cui il sistema fornisca una dichiarazione di corretta ricezione.

#### Art. 18 - Modifiche al presente Statuto, durata e scioglimento

1. L'associazione ha durata illimitata.

2. Qualsiasi modifica al presente Statuto, incluso lo scioglimento dell'associazione, richiede l'approvazione dell'Assemblea degli Attivi con maggioranza dei due terzi dei soci attivi, e la successiva approvazione mediante voto generale dei soci in cui i voti favorevoli siano almeno il doppio dei voti contrari.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, i liquidatori, nominati dall'Assemblea degli Attivi nella delibera di scioglimento, provvederanno a devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità.

4. In caso di dubbi sull'interpretazione di parti del presente Statuto, il Collegio di Garanzia provvede a dare una interpretazione definitiva e non appellabile.

## Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. All'atto della costituzione dell'associazione, i soci fondatori indicano quali tra loro sono da considerarsi soci attivi, e quali sono da considerarsi soci ordinari; tali qualifiche hanno effetto immediato. I soci fondatori indicano inoltre il primo Assistente, il primo Tesoriere e il primo Collegio di Garanzia, eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto, i cui termini, ai fini della scadenza, saranno considerati come iniziati nel giorno della costituzione dell'associazione. Tutti i soci fondatori acquisiscono immediatamente il diritto di voto nei voti generali. Tutti i soci attivi sono immediatamente eleggibili per tutte le cariche sociali e per le liste elettorali di cui agli artt. 12 e 13. Nel caso in cui il numero iniziale di soci attivi sia inferiore a venti, il Collegio di Garanzia sarà provvisoriamente composto di cinque membri, e lo resterà fino al momento in cui il numero di soci attivi dovesse raggiungere venti; in tale momento, si provvederà prontamente all'elezione di quattro ulteriori membri del Collegio di Garanzia, il cui mandato terminerà assieme a quello degli altri cinque già in carica.

2. All'atto costitutivo sarà allegata la prima versione della Carta dei Principi, che assumerà immediatamente valore ai fini dell'art. 11.

3. Immediatamente dopo la costituzione dell'associazione, se così previsto dall'atto costitutivo, potrà essere svolta una Assemblea degli Attivi per trattare un ordine del giorno specificato nell'atto stesso. Tale Assemblea si riterrà comunque valida, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 8.